



Area I Attività anagrafico-certificative
Servizio IV Registro delle Imprese

IL CONSERVATORE

Richiamate le disposizioni normative emanate in merito alla “attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi”, vale a dire

- l’art. 12 della legge 28/7/2016, n. 154, recante la previsione che «*L’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata: a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’art. 20 c. 1 lett. a) e c) del d.lgs. n. 214/2005; b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento dell’attestato di cui al comma 1, lettera b).*»;

- l’Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 22 febbraio 2018 (di seguito, Accordo), sullo “STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO PER L’ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE”, portante la definizione del percorso formativo abilitante al conseguimento dell’attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze, di cui all’art. 12, co. 2, punto b), della legge n. 154/2016;

- l’art. 7 dell’Accordo, che ha previsto dei casi di esenzione e/o riduzione del percorso formativo e dal relativo esame, in presenza di uno specifico titolo di studio o qualifica tecnica in capo al soggetto interessato;

- la deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 625 del 8/5/2018, che ha consentito l’avvio nel territorio regionale dei corsi di formazione previsti dall’art. 12, co. 2, punto b), della legge n. 154/2016, a cura degli Organismi di formazione accreditati (cfr. decreto Regione Veneto n. 650 del 2/7/2018 e relativi allegati A – B - C).

Considerato che, stanti le previsioni della legge e dell’Accordo, le imprese interessate possono essere distinte, in funzione dei requisiti richiesti per l’avvio dell’attività, in tre categorie:

A) nuove imprese operanti nell’attività di “cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)”, iscritte a regime, dopo l’avvio dei corsi di formazione abilitanti al conseguimento dell’attestato di idoneità professionale;

B) imprese iscritte nel registro delle imprese successivamente all’entrata in vigore della legge (senza contestuale dimostrazione del possesso di uno dei requisiti professionali) e fino all’avvio dei

corsi di formazione abilitanti al conseguimento dell'attestato di idoneità professionale;

C) imprese risultanti iscritte nel registro delle imprese prima dell'entrata in vigore della legge [25/08/2016];

Considerato che i requisiti richiesti per l'avvio dell'attività sono così individuati:

- per le categorie A) e B), nell' Allegato A - I Parte della Decreto Regione Veneto n. 650/2018;
- per la categoria C), nel punto h) dell'art. 7 dell'Accordo Stato-Regioni, corrispondenti alla "esperienza almeno biennale, maturata alla data di stipula del presente accordo, con la qualifica di titolare, socio con partecipazione di puro lavoro, coadiuvante, dipendente, collaboratore familiare dell'impresa, ivi compresa l'esperienza acquisita attraverso l'apprendistato, di durata di almeno un anno e comunque equiparato ad un anno di esperienza lavorativa", nell'Allegato A - II Parte della Decreto Regione Veneto n. 650/2018;

Considerato che con riferimento a detta disciplina l'Ufficio del registro delle imprese, d'intesa con gli altri Uffici del Veneto, ha fornito alle imprese interessate le seguenti indicazioni:

1) con comunicazione del Conservatore del Registro delle imprese prot. n. 0052857/U del 06/12/2018:

«L'articolo 12 della L. 154/2016 ha disposto che l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato possa essere esercitata esclusivamente:

- *dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori (articolo 20, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;*
- *da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.*

La legge è entrata in vigore il 25 agosto 2016.

Gli Uffici del Registro imprese del Veneto hanno valutato di proseguire nell'accoglimento delle domande di iscrizione presentate successivamente all'entrata in vigore della citata legge, in attesa dell'attivazione dei corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione Veneto che, in seguito all'Accordo siglato in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22.2.2018 (disponibile al seguente URL www.regioni.it/download/news/551660) ed alla Deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 625 del 8 maggio scorso (<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=369715>), sono stati avviati dagli Organismi di formazione accreditati a partire dallo scorso mese di settembre.

Per quanto sopra esposto, a partire dal 07/12/2018, non saranno più accolte domande di iscrizione delle attività in oggetto, da parte di imprese il cui titolare/legale rappresentante non sia in possesso di uno dei requisiti previsti dalla legge.

Restano comunque confermati i casi di esenzione e/o riduzione del percorso formativo individuati nel citato Accordo Stato-Regioni del 22.02.2018 e che qui si riportano:

- a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del QNQR1 richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;*
- b) i soggetti in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;*
- c) i soggetti in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;*
- d) i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;*
- e) gli iscritti negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;*
- f) i soggetti in possesso di una qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF, riconducibile alle ADA del*

QNQR richiamate in premessa ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;

g) i soggetti in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

Il possesso di uno di questi requisiti dovrà essere autocertificato dal titolare/legale rappresentante contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione.

Le imprese iscritte dal 25.08.2016 e sino alla data odierna verranno invitate a conseguire l'attestato di idoneità previsto dalla Legge n. 154/2016 entro un congruo termine fissato dallo scrivente, previa apposita comunicazione.»

2) con avviso del 21/02/2020, pubblicato sul sito internet della CCIAA, le imprese iscritte dal 25/08/2016 fino al 06/12/2018:

- sono state invitate a regolarizzazione la propria posizione entro la data del 30 settembre 2020, con apposita domanda da presentare al registro delle imprese, secondo le indicazioni fornite, comprovando la frequenza e il superamento, da parte del titolare/legale rappresentante dell'impresa, del corso professionale abilitante o dimostrando l'iscrizione al RUOP o il possesso di uno degli idonei titoli di studio o qualificazione professionale pubblica sopra richiamati e definiti nell'Accordo Stato-Regioni del 22.2.2018;

- sono state informate che, per le imprese che non avranno presentato la regolarizzazione entro detto termine, l'Ufficio del Registro delle Imprese avvierà il procedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività precedentemente iscritta, con eventuale iscrizione dell'impresa come "inattiva" e cancellazione della stessa dall'Albo delle imprese artigiane.

3) con il medesimo avviso del 21/02/2020, per le imprese già iscritte alla data del 25 agosto 2016 per l'attività di cura e manutenzione del verde, è stato precisato quanto segue:

«l'accordo in Conferenza Stato Regioni del 22 febbraio 2018, all'art. 7, lettera h) ha previsto, per le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della legge 28.7.2016, n. 154 (ovvero al 25.8.2016), la necessità di dimostrare, per le figure del titolare, socio partecipante, coadiuvante, dipendente e collaboratore familiare dell'impresa, entro la data del 22.2.2020, un'esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22.2.2018.

Al fine di valutare i casi di esenzione o riduzione del percorso formativo da parte di imprese già iscritte alla data del 25.8.2016, ovvero le modalità con cui dimostrare l'esperienza almeno biennale maturata, si attende l'emanazione di specifica disposizione ministeriale o normativa che definisca l'attribuzione della competenza, il regime amministrativo da applicare a detta attività e le modalità pratiche di regolarizzazione.

Pertanto, nonostante il decorso del termine del 22.2.2020, fino a nuove disposizioni, le imprese già iscritte alla data del 25.8.2016, NON devono presentare alcuna pratica telematica o comunicazione alla Camera di Commercio.»

Considerato che:

- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario e sono state adottate misure urgenti sull'intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;
- a tutt'oggi, nessuna disposizione attuativa o regolamentare è stata emanata dalle Autorità Centrali volte a definire le modalità operative della "riqualificazione" della categoria di soggetti di cui al punto C);

- secondo i termini dell'Accordo, l' adempimento di "riqualificazione" della categoria di soggetti di cui al punto C) si sarebbe comunque dovuto eseguire entro 24 mesi dalla stipula dello stesso, avvenuta il 22/02/2018 ossia entro il 22/02/2020, data coincidente con l'esplosione dell'emergenza coronavirus.
- che tuttavia indirizzo maggioritario a livello regionale (cfr. regione Lombardia, decreto dirigenziale n. 5777 del 23/4/2018; cfr. regione Piemonte Deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2019, n. 39-8764; cfr. provincia di Bolzano, l.p. 24/9/2019, n. 8, recante la modifica dell'art. 41 della l.p. 25/2/2008, n. 11, Ordinamento dell'artigianato; ...), ha portato al pieno recepimento dell'Accordo, anche in ordine alla "riqualificazione" delle imprese già operanti, di cui all'art. 7, punto h), dello stesso;
- anche la Regione Veneto (Deliberazione della Giunta Regionale N. 625 del 08 maggio 2018), richiamando i casi di esenzione dal percorso formativo, (vedi punto 6. dell'Allegato B alla DGR medesima) ha rinviato espressamente all'art. 7 dell'Accordo, recependolo conseguentemente anche in ordine alla "riqualificazione" delle imprese già operanti, di cui all'art. 7, punto h), dello stesso;
- l'art. 2, lett. c), della legge 11/11/2011, n. 180, "Norme per la tutela della libertà d'impresa - Statuto delle imprese", stabilisce "il diritto dell'impresa di operare in un contesto normativo certo e in un quadro di servizi pubblici tempestivi e di qualità, riducendo al minimo i margini di discrezionalità amministrativa";
- nell'attesa di disposizioni attuative o regolamentari da parte delle Autorità Centrali volte a definire le modalità operative della "riqualificazione" della categoria di soggetti di cui al punto C), occorre garantire alle imprese operanti nella provincia di Vicenza, la possibilità di presentare la documentazione riguardante la "riqualificazione" ai sensi dell'art. 7, punto h), dell'Accordo, così da equiparare il regime amministrativo dell'attività economica dalle stesse esercitata, all'analogo trattamento riservato alle imprese operanti in altre aree del territorio nazionale,

Ritenuto necessario integrare le precedenti indicazioni fornite alle imprese relativamente allo svolgimento della "attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi", includendo istruzioni operative riguardanti la "riqualificazione" delle imprese già iscritte ed operanti alla data di entrata in vigore della legge 28/7/2016, n. 154 (25 agosto 2016),

DISPONE quanto segue

A) ISCRIZIONE DI NUOVE IMPRESE OPERANTI NELL'ATTIVITÀ DI "CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)"

Le domande di iscrizione delle imprese che svolgono l'attività di cui trattasi, devono essere corredate da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso di uno dei requisiti professionali indicati nell' Allegato A - I Parte DGR Veneto n. 625/2018 (modello dichiarazione sostitutiva), resa dal preposto dell'impresa.

Modalità di presentazione della pratica telematica di iscrizione

Tali imprese devono presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico (modelli I1, oppure I2 per le imprese individuali che aggiungono l'attività successivamente alla

costituzione, oppure S5 in caso di società), dichiarando l'attività esercitata e nominando un preposto in possesso delle cd. adeguate competenze nella persona – alternativamente:

- del titolare/legale rappresentante;
- socio partecipante;
- coadiuvante;
- dipendente o collaboratore familiare.

La qualifica di "manutentore del verde ai sensi della legge 28/7/2016 n. 154" va indicata nel campo ABILITAZIONI PROFESSIONALI (corrispondente al quadro 10 della modulistica), dopo aver selezionato la qualifica di preposto o responsabile tecnico nel campo CARICHE TECNICHE (REA) PREVISTE DA LEGGI SPECIALI (corrispondente al quadro 7 della modulistica); nel campo NOTE della pratica deve essere indicato il requisito posseduto dal preposto.

Quando l'impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l'attività prevalente "CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)", deve corrispondere al titolare/socio partecipante.

Costo dell'adempimento

- diritti di segreteria € 18,00 per imprese individuali, € 30,00 per società;
- imposta di bollo € 17,50 per imprese individuali, esente in caso di società;
- esente da diritti di segreteria e imposta di bollo in caso di inizio attività di impresa individuale precedentemente "inattiva".

B) IMPRESE ISCRITTE A PARTIRE DAL 25 AGOSTO 2016, PER L'ATTIVITÀ DI "CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)

Entro il 30 settembre 2021, le imprese iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane a partire **dal 25 agosto 2016**, alle quali sia stata consentita l'iscrizione senza la contestuale dimostrazione del possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge, devono presentare, una pratica di Comunicazione Unica (mod. I2 per le imprese individuali, mod. S5 per le società), corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso di uno dei requisiti professionali indicati nell' Allegato A - I Parte DGR Veneto n. 625/2018 (modello dichiarazione sostitutiva), resa dal preposto dell'impresa.

Modalità di presentazione della pratica telematica di iscrizione

Tali imprese devono presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico (modello I2, impresa individuale, S5 per le società), nominando un preposto in possesso delle c.d. adeguate competenze nella persona, alternativamente:

- del titolare/legale rappresentante;
- socio partecipante;
- coadiuvante;
- dipendente o collaboratore familiare.

La qualifica di "manutentore del verde ai sensi della legge 28/7/2016 n. 154" va indicata nel campo ABILITAZIONI PROFESSIONALI (corrispondente al quadro 10 della modulistica), dopo aver selezionato la qualifica di preposto o responsabile tecnico nel campo CARICHE TECNICHE

(REA) PREVISTE DA LEGGI SPECIALI (corrispondente al quadro 7 della modulistica); nel campo NOTE della pratica deve essere indicato che si tratta di “regolarizzazione di impresa esercente attività di giardinaggio/cura e manutenzione del verde, iscritta dopo il 25 agosto 2016” e deve essere indicato il requisito posseduto dal preposto.

Quando l'impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l'attività prevalente “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)”, deve corrispondere al titolare/socio partecipante.

Costo dell'adempimento

- diritti di segreteria € 18,00 per imprese individuali, € 30,00 per società;
- esente da imposta di bollo.

Per le imprese che ometteranno di presentare la comunicazione volta a dimostrare il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge, l'Ufficio del registro delle imprese avvierà il procedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività precedentemente iscritta, con rimozione della stessa dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane.

C) IMPRESE GIÀ ISCRITTE PER L'ATTIVITÀ DI “CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)” AL 25 AGOSTO 2016, DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE

Le imprese iscritte nel registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane alla data del 25 agosto 2016 per le attività indicate, possono conformarsi alla normativa e comunicare il soggetto, facente parte dell'organico dell'impresa, che abbia maturato un'esperienza lavorativa almeno biennale, come manutentore del verde/giardiniera, in imprese con codice ATECO 81.30.00 anche secondario, alla data del 22 febbraio 2018.

Modalità di presentazione della pratica telematica di iscrizione

Tali imprese devono presentare una domanda di Comunicazione Unica in formato elettronico (modello I2, impresa individuale, S5 per le società), nominando un preposto in possesso delle c.d. adeguate competenze nella persona, alternativamente:

- del titolare/legale rappresentante;
- socio partecipante;
- coadiuvante;
- dipendente o collaboratore familiare.

Il possesso del requisito professionale deve essere attestato con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta sulla base del modello Allegato A - II Parte (modello dichiarazione sostitutiva), resa dalla preposto dell'impresa.

La qualifica di "manutentore del verde ai sensi della legge 28/7/2016 n. 154" va indicata nel campo ABILITAZIONI PROFESSIONALI (corrispondente al quadro 10 della modulistica), dopo aver selezionato la qualifica di preposto o responsabile tecnico nel campo CARICHE TECNICHE (REA) PREVISTE DA LEGGI SPECIALI (corrispondente al quadro 7 della modulistica); nel campo NOTE della pratica deve essere indicato che si tratta di “riqualificazione di impresa esercente attività di giardinaggio/cura e manutenzione del verde, iscritta prima del 25 agosto 2016” e deve essere indicato il requisito posseduto dal preposto.

Quando l'impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l'attività prevalente "CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)", deve corrispondere al titolare/socio partecipante.

Costo dell'adempimento:

- diritti di segreteria € 18,00 per imprese individuali, € 30,00 per società;
- esente da imposta di bollo.

IL CONSERVATORE

(Dr. Michele Marchetto)

(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 21, comma 2)

Allegato: 1) modello di dichiarazione sostitutiva



Camera di Commercio
Vicenza

MANUTENZIONE DEL VERDE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ (Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)¹

Il/La sottoscritto/a _____

nato a _____ il _____ codice fiscale _____

Tel. _____ PEC/mail _____

qualità di:

titolare / legale rappresentante

preposto (*specificare rapporto di immedesimazione*)¹:

socio partecipante al lavoro

coadiuvante

dipendente

collaboratore familiare

dell'impresa / società _____

con codice fiscale _____ REA VI _____

consapevole che la dichiarazione mendace, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, se dal controllo effettuato emergerà la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità,

I^A PARTE

DICHIARA (barrare una sola opzione)

di essere iscritto al Registro Ufficiale dei produttori di cui all'art. 20 c. 1, lett. a) e c) del d.lgs.

¹ Il preposto deve far parte dell'organico dell'impresa

19/08/2005 n. 214 al n. _____ dal _____ (requisito art. 12 c. 1 lett. a) L. 154/2016)

di essere in possesso di attestato di idoneità (requisito art. 12 c. 1 lett. b) L. 154/2016) che accerti il possesso di adeguate competenze per esercitare l'attività di manutentore del verde (corso di 180 ore) conseguito presso _____ il _____

di aver conseguito la qualifica professionale regionale riconducibile alle ADA 1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA 1.242.805 Costruzione di aree verdi, parchi e giardini del QNQR (Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali) e associate alla qualificazione di Manutentore del Verde. Nello specifico di aver conseguito la Qualificazione professionale in _____

certificazione rilasciata in data _____ da _____

di essere in possesso di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche: Laurea in _____

conseguita presso _____ il _____

di essere in possesso di master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio: Master in _____

conseguito presso _____ il _____

di essere in possesso di diploma di istruzione quinquennale in materia agraria e forestale: Diploma in _____

conseguito presso _____ il _____

di essere iscritto al n. _____ dal _____ negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale, precisare ordine o collegio dei _____

_____ città _____

di essere in possesso di qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF (European Qualifications Framework – Quadro Europeo delle Qualifiche) riconducibile alle ADA del QNQR ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali: Qualificazione in _____

rilasciata da _____ il _____

di essere in possesso di qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP): Qualifica o diploma in _____

conseguito presso _____ il _____

di aver acquisito entro il 22/02/2018 qualificazione professionale regionale di **Manutentore del Verde** in esito a percorso formativo di 180 ore autorizzato e riconosciuto ai sensi dell'Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome dell'8/6/2017, il _____ presso _____

II^ PARTE

SOLO PER LE IMPRESE ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE al 25/08/2016 (data di entrata in vigore della legge n. 154/2016)

per le attività di costruzione, cura, manutenzione di aree verdi, parchi o giardini, è prevista la possibilità di far valere, in assenza di uno dei requisiti sopraccitati, l'esperienza lavorativa maturata alla data del 22/02/2018.

A tal fine

DICHIARA

un'esperienza lavorativa come manutentore del verde/giardiniere almeno biennale² nell'impresa in premessa indicata, in qualità di:

titolare

amministratore sig./sig.ra _____

c.f. _____

socio partecipante sig./sig.ra _____

c.f. _____

dipendente sig./sig.ra _____

c.f. _____

collaboratore familiare sig./sig.ra _____

c.f. _____

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell'apposito regolamento, a controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.

Luogo e Data _____

Firma del dichiarante³

(non necessaria se viene firmato digitalmente)

² L'esperienza almeno biennale deve essere maturata alla data di stipula dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2018

³ In caso di firma autografa allegare copia del documento di identità del sottoscrittore